



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

LA COMMISSIONE REGIONALE

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della *performance*”, a norma dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il provvedimento in data 6 novembre 2014, con il quale è stato dichiarato l’interesse culturale particolarmente importante del complesso immobiliare denominato “*Ex lanificio Tiberghien*”, sito in via Università d’Italia 25, nel comune di Verona, provincia di Verona, località San Michele Extra, catastalmente distinto al foglio 229, particella 329 parte, confinante con le particelle, del foglio catastale 229 (C.T.), 329 rimanente parte – 336 – 3350 – 342 – 344, con le vie Unità d’Italia e Tiberghien, annullato in data 22 giugno 2015;

VISTO il provvedimento in data 22 giugno 2015, con il quale è stato dichiarato l’interesse culturale particolarmente importante del complesso immobiliare denominato “*Ex lanificio Tiberghien*”, sito in via Università d’Italia 25, nel comune di Verona, provincia di Verona, località San Michele Extra, catastalmente distinto al C.T., foglio 229, particella 329 parte, confinante con le particelle, del foglio catastale 229 (C.T.), 329 rimanente parte e 336, e con le vie Unità d’Italia e Tiberghien;

VISTA la nota prot. 17245 del 10 agosto 2015, con la quale la Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha comunicato agli interessati l’avvio del procedimento volto all’adozione di misure di tutela indiretta, ai sensi dell’art. 45 del citato D. lgs. 42/2004, a carico degli immobili più sotto elencati, al fine di evitare che sia messa in pericolo l’integrità del Bene culturale, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro;

VISTA la proposta formulata dalla Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, qui pervenuta con nota prot. 17249 del 10 agosto 2015;

RITENUTO, sull’avviso della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, di cui alla nota prot. 25632 del 25 novembre 2015, di non accogliere le osservazioni alla citata comunicazione di avvio del procedimento prot. 17245 del 10 agosto 2015, formulata dalla Società Verona 2007 s.r.l., proprietaria della particella 329, foglio catastale 229 del comune di Verona, in quanto “*per*





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

quanto riguarda le altezze le osservazioni non sono pertinenti, poiché l'obiettivo di mantenere l'attuale unitarietà percettiva del complesso è in correlazione con quello che era lo stato originale dei luoghi; più in specifico si precisa che i capannoni per la parte sottoposta a tutela indiretta, caratterizzati da una certa omogeneità nelle altezze, rappresentano ancora il contesto ambientale degli elementi di maggior pregio, che sono stati sottoposti a tutela diretta (l'ambiente cui fa riferimento l'articolo 45 del Codice che va inteso come lo spazio circostante che qualifica ed esalta i valori culturali del bene, garantendo un'adeguata fruizione e un pieno godimento dello stesso). Il complesso del Tiberghien è un ambito industriale in cui le altezze sono uniformi. Pertanto l'eventuale nuova edificazione dovrà presentare, in rapporto agli edifici che compongono il medesimo contesto, dimensioni congrue, che verranno valutate in sede di esame delle proposte progettuali, allo scopo di garantire un'omogeneità percettiva, che in questa parte del complesso industriale è ancora leggibile". Inoltre, "in merito poi alla prescrizione del vincolo di «garantire la continuità percettiva del fronte» su via Tiberghien, che il ricorrente chiede di escludere per l'angolo estremo nord dal vincolo, si evidenzia come l'accoglimento di tale osservazione renderebbe sostanzialmente inefficace la tutela indiretta suggerita dalla proposta istruttoria sul lato lungo la via Tiberghien. Un'eventuale nuova edificazione, che in difetto di tale prescrizione risultasse stridente rispetto al contesto, andrebbe ad alterare l'unitarietà percettiva del bene vincolato. Non è accoglibile neppure la richiesta di esclusione dal vincolo di tutela indiretta degli immobili in via Unità d'Italia, poiché sono collocati proprio a ridosso delle porzioni del complesso Tiberghien dichiarate di importante interesse culturale". La suddetta Soprintendenza ritiene che "per quanto riguarda la perimetrazione dell'area oggetto di tutela indiretta, non sono condivisibili le osservazioni del ricorrente, che lamenta come l'intervento di tutela sia stato avviato dalla Soprintendenza esclusivamente sulla sua proprietà, oltre a ritenerlo inadeguato rispetto all'interesse pubblico per un eccesso di prescrizioni lesive delle possibilità edificatorie. La porzione industriale ex Tiberghien, esterna all'area di tutela indiretta, appare oggi infatti completamente modificata. Pertanto non avrebbe alcun senso preservare uno stato dei luoghi ormai snaturato rispetto al contesto circostante. Proprio la corretta perimetrazione di vincolo indiretto, limitata alle porzioni dei capannoni e dei fabbricati posti a ridosso degli elementi originali, denota un'attenzione istruttoria e la conseguente adeguatezza delle scelte di discrezionalità che connotano il provvedimento in esame".

ESAMINATE, nella seduta del 18 febbraio 2016, le motivazioni e la proposta di prescrizioni contenute nella relazione tecnico-scientifica allegata alla citata nota prot. 17249 del 10 agosto 2015, da emanarsi a carico degli immobili di cui al C.T., foglio 229, particella 329 parte, corrispondente al C.F., foglio 229, particella 73, sub. 1 parte;

RITENUTO di condividere le motivazioni rappresentate dalla Soprintendenza e, pertanto, di accogliere la proposta di prescrizioni formulata dal medesimo Ufficio

DICHIARA

ART. 1

(Aree non edificate)

1. Eventuali nuovi volumi, che verranno costruiti all'interno del perimetro dell'area sottoposta a tutela indiretta, non dovranno superare altezze congrue in analogia con quelle attuali e la copertura dovrà essere riproposta in conformità a quella esistente.





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

ART. 2

(Aree edificate)

1. Eventuali interventi da realizzare sui corpi prospettanti la via Tiberghien dovranno comunque garantire la continuità percettiva del fronte, in relazione con la porzione originaria sottoposta a tutela diretta.

ART. 3

(Altre aree)

1. I progetti delle opere di cui ai precedenti articoli 1 e 2 dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione della Soprintendenza, cui spetterà accertarne la compatibilità con le prescrizioni di cui al presente provvedimento.

La planimetria catastale degli immobili oggetto delle suindicate prescrizioni e la relazione tecnico-scientifica fanno parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato in via amministrativa ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili interessati, sarà trascritto, a cura della Soprintendenza, presso l' Agenzia delle Entrate – Servizio pubblicità immobiliare - ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 42/04, le prescrizioni di cui al presente provvedimento sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'art. 47 del D. lgs. 42/04.

Sono, inoltre, ammessi ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi del D. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Venezia, 18 febbraio 2016

Il Presidente
arch. Renata CODELLO

